

Legge regionale 12 novembre 1993, n.85

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge detta disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle leggi regionali nonché dalle leggi statali nelle materie di competenza della regione o per funzioni ad essa delegate.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

ARTICOLO 2

(Autorità competente)

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma dell'art. 1 provvede:

- a) il presidente della Giunta Regionale, per le sanzioni applicate dalla Regione;
- b) il sindaco, il presidente della provincia e della comunità montana per le sanzioni la cui applicazione sia stata delegata o attribuita rispettivamente ai comuni, alle province e alle comunità montane, salva diversa determinazione degli enti locali;
- c) le altre autorità previste da leggi regionali specifiche.

ARTICOLO 3

(Procedimento)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione immediata ovvero della notificazione di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 24-11-1981, n. 689, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documentati e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. Quando non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al successivo art. 7, l'autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi e sente gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta.

3. Qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica:

- a) all'autore della violazione;
- b) al soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace, nei casi di cui all'art. 2 della legge 24-11-1981, n. 689;
- c) alle persone obbligate in solido con l'autore a sensi dell'art. 6 della predetta legge 24-11-1981, n. 689.

4. Nell'ordinanza - ingiunzione e' indicato l'ufficio competente a ricevere il pagamento e le modalita' dello stesso nonche' l'avvertenza che in difetto si procedera' alla riscossione coattiva delle somme dovute.

5. L'ordinanza - ingiunzione e' notificata a tutti i soggetti di cui al precedente terzo comma.

6. L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

7. L'autorita' competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento ovvero verifichi che l'obbligazione del pagamento delle sanzioni sia estinta, nonche' in ogni caso in cui sussistano elementi che non ne consentono l'applicazione, emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento e' trasmessa copia integrale all'organo che ha redatto il rapporto ed e' data comunicazione ai soggetti interessati.

ARTICOLO 4

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni)

1. Quando la sanzione amministrativa e' fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, l'autorita' competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione determina l'ammontare della sanzione tenendo conto della gravita' della violazione, della personalita' del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

2. La gravita' della violazione e' desunta dall'entita' del danno o del pericolo conseguenti l'illecito e dall'opera svolta dal trasgressore per attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito.

3. La personalita' del trasgressore e' desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. L'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell'importo massimo fissato dalla legge.

ARTICOLO 5

(Applicazione delle sanzioni accessorie)

1. Con l'ordinanza - ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Agli illeciti depenalizzati sono altresì applicabili quali sanzioni amministrative accessorie quelle previste dalla legge vigente per le singole violazioni come sanzioni penali accessorie quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
3. Le sanzioni accessorie diventano eseguibili dopo il decorso del termine per proporre opposizione o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso avverso la stessa.
4. L'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 4.
5. Qualora per l'esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di ente diverso dall'amministrazione che irroga la sanzione, quest'ultima trasmette l'ordinanza - ingiunzione diventa eseguibile a tale ente, disponendo che provveda all'esecuzione della sanzione stessa. L'ente comunica l'avvenuta esecuzione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
6. Alla vigilanza nella esecuzione delle sanzioni non pecuniarie provvede l'autorità che ha emesso l'ordinanza - ingiunzione anche avvalendosi di ufficio di un altro ente.

ARTICOLO 6

(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi del primo comma dell'art. 3, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione.
2. Alla richiesta deve essere allegato un atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva del medesimo che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.

3. Se la richiesta dell'interessato e' accolta, l'autorita' competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.

4. Dell'accoglienza della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza - ingiunzione, e' data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorita' competente, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

ARTICOLO 7

(Pagamento in misura ridotta)

1. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, oltre che con i provvedimenti di cui al terzo e settimo comma dell'art. 3, si estingue con il pagamento in misura ridotta delle sanzioni.

2. L'ammontare del pagamento in misura ridotta e' pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese postale conseguenti alla notificazione e quantificate nel processo verbale.

3. Nel caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta e' pari alla terza parte del massimo edittale stabilito per la violazione.

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l'ammontare del pagamento e' pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione da applicare in concreto, oltre alle spese di cui al secondo comma, salvo che non sia diversamente stabilito.

5. Qualora per una violazione sia prevista una sanzione amministrativa proporzionale per la quale sia stabilito un minimo ed un massimo in rapporto ad una unita' di riferimento stabilita dalla legge, l'ammontare del pagamento in misura ridotta e' determinato applicando i criteri stabiliti dal secondo comma e moltiplicando la cifra cosi' ottenuta per il numero delle unita' di riferimento.

6. IL pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione del verbale di accertamento, salvo

quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dell'ente competente, individuato nel processo verbale, con specifica indicazione della causale del versamento nonché dell'ufficio da cui dipende l'agente accertatore. A tal fine gli enti competenti all'applicazione di sanzioni amministrative possono predisporre appositi bollettini di conto corrente che vengano consegnati agli interessati dall'agente accertatore al momento della contestazione della violazione oppure trasmessi unitamente alla notificazione del verbale di accertamento.

Sono fatte salve diverse modalità di pagamento determinate dalle altre autorità competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

8. Il pagamento in misura ridotta effettuato da uno dei soggetti i cui al terzo comma dell'art. 3 ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati per la medesima sanzione, ferma restando l'applicazione delle eventuali altre sanzioni amministrative principali - pecuniarie e non pecuniarie - previste per lo stesso illecito e per le quali non si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

9. Qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il procedimento si estingue anche se siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del primo comma dell'art. 3.